



**Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Anzio**

ORDINANZA N. 89/2005

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Anzio:

- VISTA** la Legge 11 febbraio 1971 n. 50 "Norme sulla navigazione da diporto" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 29 settembre 1980, n. 662, "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanza diversa dagli idrocarburi, con annessi adottati a Londra il 02.11.1973", c.d. Convenzione MARPOL;
- VISTO** il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle Direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14.08.1996 n.436/96 recante attuazione della Direttiva Comunitaria sulla progettazione, costruzione ed immissione in commercio delle unità adibite alla navigazione da diporto;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11/05/99 n.152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
- VISTO** il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182, "Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- VISTO** l'Emendamento adottato dall'I.M.O. in data 1° aprile 2004 all'Annesso IV della sopracitata convenzione "Norme relative alla prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico delle navi", entrato in vigore il 1° agosto 2005, che disciplina lo scarico in mare dei liquami di bordo dalle unità da diporto, omologate al trasporto di un numero superiore a quindici persone, entrate in servizio successivamente alla sua entrata in vigore ed obbliga le unità esistenti a tale data ad adeguarsi alla normativa MARPOL entro cinque anni;
- VISTA** la Direttiva prot. GAB/2005/6759/B01 in data 29.07.2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, recante ad oggetto "Applicazione del Decreto Legislativo 24.06.2003 n.182 *Attuazione della Direttiva 200/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.* Unità destinate alla nautica da diporto" pervenuto con Dispaccio prot.

RAM/2908/1/2005 in data 01.08.2005 del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTO il "Regolamento del porto di Anzio" approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 31/90 in data 07.04.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la propria Ordinanza n. 63/04 in data 11.06.2004 che disciplina l'utilizzo della banchina di transito;

RAVVISATA la necessità di tutelare le acque dall'inquinamento derivante dallo sversamento in mare di rifiuti, al fine di evitare possibili danni all'ambiente marino e dare pratica attuazione agli obblighi legislativi vigenti in materia;

CONSIDERATA altresì la necessità di emanare disposizioni sul trattamento delle acque reflue prodotte dalle unità da diporto, sia nuove che esistenti, ai sensi dell'Annesso IV della Convenzione MARPOL;

VISTI gli artt. 17, 30, 71, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 77, 499 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che, a far data dal **15 agosto 2005**, in applicazione delle normative richiamate in premessa (in particolare del D. Lgs. N. 182/03 e l'annesso IV della convenzione MARPOL 73/78) e della citata direttiva del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio, è adottata la seguente disciplina in tema di modalità di immissione in mare delle acque di scarico dei servizi igienici delle unità da diporto.

ORDINA

Articolo 1 - Definizioni

- **"Unità da diporto"**: le costruzioni destinate alla navigazione da diporto come definite dall'art. 3 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modifiche e integrazioni citata in premessa.
- **"Natante ed imbarcazione da diporto nuova"**: unità da diporto il cui contratto di acquisto relativo alla prima immissione in commercio è stato stipulato a partire dal giorno 01/08/2005;
- **"Natante ed imbarcazione da diporto esistente"**: unità che non è unità da diporto nuova come sopra definita;
- **"Nave da diporto nuova"**: nave il cui contratto di costruzione è stato stipulato o, in assenza di contratto di costruzione, la cui chiglia è stata impostata o la cui costruzione si trova ad un equivalente stato di avanzamento di costruzione, a partire dal giorno 01/08/2005 o nave la cui consegna viene effettuata tre anni o più dopo il giorno 01/08/2005;
- **"Nave da diporto esistente"**: nave da diporto che non è una nave nuova;
- **"Acque di scarico"**: acque di drenaggio e altri rifiuti provenienti da qualunque tipo servizio igienico, lavabi, tinozze e condotte di scarico situate nei locali riservati a cure mediche nonché altre acque di rifiuto qualora mescolate ai drenaggi sopra menzionati;

- "Acque di scarico trattate": acque di scarico assoggettate a processo di triturazione e disinfezione a mezzo di dispositivo conforme ai requisiti previsti dalla convenzione MARPOL 73/78.

Art. 2 — Divieti

Ferme restando le vigenti norme in tema di prevenzione dell'inquinamento marino, nell'ambito del Circondario Marittimo di Anzio è fatto divieto a tutte le unità da diporto di effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo nell'ambito degli specchi acquei all'interno di porti, approdi, punti d'ormeggio ed altre zone dedicate alla sosta, nonché entro 1.000 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti.

Art. 3 — Scarichi in mare

3.1. Fino alla piena attuazione dell'Annesso IV della Convenzione Marpol, le unità da diporto esistenti alla data del 1° agosto 2005 e quelle, sia già esistenti a tale data che nuove, omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 e dotate di servizi igienici, possono effettuare lo scarico a mare dei liquami non trattati a norma Marpol soltanto oltre il limite delle **tre miglia** dalla costa, a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita.

3.2. Le unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero di persone superiore a 15 possono effettuare l'immissione in mare di acque di scarico trattate oltre il limite di **tre miglia** dalla costa e di acque di scarico non trattate oltre il limite di **dodici miglia** dalla costa, a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa ed ad una velocità non inferiore a 4 nodi.

Art. 4 — Sanzioni

4.1. Per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza da parte di unità da diporto, qualora il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 39, comma 3 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50, come modificata dalla legge 8 luglio 2003 n. 172, (sanzione amministrativa pecuniaria da 207 a 1.033 euro).

4.2. In caso di violazione delle norme in materia di prevenzione dell'inquinamento marino da parte di altre categorie di utenti del mare, i trasgressori saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi dell'art. 13, comma 4 del Decreto Legislativo n. 182/03.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

Anzio, 14 agosto 2005

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Andrea VAIARDI
(Copia conforme all'originale sottoscritta con
firma autografa e conservata presso questo
ufficio - Art. 19 DPR 445/2000)